

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Impugnazione proposta il 13 gennaio 2014 dal Associazione sportiva Taranto calcio Srl avverso l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 19 novembre 2013 causa T-476/13, Associazione sportiva Taranto calcio Srl/Repubblica italiana

(Causa C-11/14 P)

(2014/C 245/02)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Associazione sportiva Taranto calcio Srl (rappresentante: N. Russo, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Repubblica italiana

Con ordinanza del 30 aprile 2014 la Corte di Giustizia (Sesta sezione) ha respinto l'atto d'impugnazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 27 febbraio 2014 — Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)/FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

(Causa C-95/14)

(2014/C 245/03)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Tribunale di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)

Convenute: FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

Questioni pregiudiziali

- 1) se gli artt. 34, 35 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, correttamente interpretati, ostino all'applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge nazionale n. 8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana «pelle» ai prodotti in pelle legalmente lavorata o commercializzata in altri Stati Membri dell'Unione Europea, risolvendosi tale legge nazionale in una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 34 del Trattato e non giustificata dall'art. 36 del Trattato;

- 2) se gli artt. 34, 35, e 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, correttamente interpretati, ostino all'applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge nazionale n. 8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana «pelle»- ai prodotti in pelle ottenuta da lavorazioni in Paesi non Membri dell' Unione Europea e non già legalmente commercializzati nell'Unione, risolvendosi tale legge nazionale in una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 34 del Trattato e non giustificata dall'art. 36 del Trattato;
- 3) se gli artt. 3 e 5 della Direttiva 94/11/CE ⁽¹⁾, correttamente interpretati, ostino all'applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge nazionale n. 8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana «pelle» ai prodotti in pelle legalmente lavorata o legalmente commercializzata in altri Stati Membri dell'Unione;
- 4) se gli artt. 3 e 5 della Direttiva 94/11/CE, correttamente interpretati, ostino all'applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge nazionale n. 8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza, per prodotti in pelle ottenuta da lavorazioni in Paesi non membri dell'Unione Europea e non già legalmente commercializzati nell'Unione;
- 5) se l'art. 60 del Regolamento (UE)952/2013 ⁽²⁾ del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.10.2013, correttamente interpretato, osti all'applicazione dell'art. 3, comma 2, legge nazionale n. 8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana «pelle»- a prodotti in pelle ottenuta da lavorazioni in Paesi Membri dell'Unione Europea o non già legalmente commercializzati nell'Unione;
- 6) se l'art. 60 del Regolamento (UE)952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.10.2013, correttamente interpretato, osti all'applicazione dell'art. 3, comma 2, legge nazionale n. 8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana «pelle»- a prodotti in pelle ottenuta da lavorazioni in Paesi non Membri dell'Unione Europea e non già legalmente commercializzati nell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 100, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 269, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 18 aprile 2014 —
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale
Bundesverband e. V./Teekanne GmbH & Co. KG**

(Causa C-195/14)

(2014/C 245/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

Convenuta: Teekanne GmbH & Co. KG